CAMERA DEI DEPUTATI N. 1331-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **MENEGON**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 settembre 1994 (v. stampato Senato n. 547)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PREVITI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(D'ONOFRIO)

CON IL MINISTRO DEL COMERCIO CON L'ESTERO
(BERNINI)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(FISICHELLA)

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'INIONE EUROPEA
(COMINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 settembre 1994

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991

Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Comissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1331 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 547), che viene allegata.

ALLEGATO

1. Il Trattato bilaterale di « amicizia e collaborazione » sottoscritto a Budapest, il 6 luglio 1991, dai Ministri degli esteri italiano e magiaro, si configura come l'espressione più compiuta del netto salto di qualità registratosi più di recente nei rapporti tra i due Paesi, sulla scia delle profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista prodottesi a partire dagli ultimi mesi del 1989 in Ungheria così come nella maggioranza degli altri paesi dell'Europa centro-orientale.

In tale contesto, attraverso la firma del Trattato in esame si è inteso, in particolare, da un lato, conferire alla citata evoluzione in positivo delle relazioni tra Italia e Ungheria un'appropriata consacrazione anche a livello formale; dall'altro, porre le basi per un deciso consolidamento di tale nuova cornice di rapporti, grazie alla definizione nel testo dell'accordo delle linee-guida e dei meccanismi che, nel segno di comuni obiettivi « strategici », dovranno presiedere negli anni a venire all'ulteriore approfondimento della collaborazione e dei contatti italo-magiari nei più diversi settori: da quello politico e della sicurezza a quello culturale; da quello economico-finanziario a quello della formazione tecnico-professionale e della tutela ambientale.

2. Il Trattato di « amicizia e collaborazione » tra Italia e Ungheria (di ispirazione e struttura analoga a quella dell'accordo bilaterale italo-cecoslovacco del 4 luglio 1991) è composto di 23 articoli e si articola sostanzialmente in sette parti:

a) un preambolo, nel quale sono indicati i princìpi ispiratori dell'accordo;

b) una parte bilaterale;

c) sicurezza, disarmo e CSCE;

d) le prospettive di avvicinamento dell'Ungheria alle Comunità europee;

e) la cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale;

f) la cooperazione culturale, con particolare riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni universitarie ed artistiche, nonché gli scambi giovanili;

g) la cooperazione nella lotta al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.

Preambolo.

Nel preambolo le Parti delineano motivazioni e obiettivi al centro dell'accordo in questione evidenziando come esso rifletta innanzitutto la comune volontà italiana e magiara di « sottolineare l'amicizia che

unisce tradizionalmente i due Paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza ».

Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più generale alla cui realizzazione il Trattato intende contribuire.

Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare quelle di:

a) concorrere allo stabilimento di un ordine internazionale « basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali »;

b) propiziare il definitivo superamento della divisione del Vecchio Continente, in linea con gli impegni assunti con l'Atto finale di Helsinki e con la Carta di Parigi per una nuova Europa;

c) rafforzare l'autorità delle Nazioni Unite quale foro prioritario per la tutela della pace e della sicurezza internazionale;

d) collaborare per la realizzazione di una sempre maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo.

Articoli da 1 a 8.

Attraverso gli articoli sopra indicati, le Parti conferiscono sostanza e spessore al condiviso intento di approfondire i loro contatti e la loro collaborazione nei settori:

1) politico bilaterale;

2) dei rapporti con la Comunità europea;

3) del disarmo e della CSCE;

4) del rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite.

Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto l'articolo 2 del Trattato relativo agli strumenti che dovranno presiedere all'intensificazione delle consultazioni e dei contatti tra i due Paesi. In tale quadro sono in particolare previsti: incontri al più alto livello una volta all'anno; incontri tra i Ministri degli esteri almeno una volta all'anno; incontri con scadenze periodiche degli altri membri di Governo nonché consultazioni regolari tra i due Ministeri degli esteri su temi internazionali e bilaterali di mutuo interesse ».

È inoltre previsto lo sviluppo di contatti, ai più diversi livelli, anche nel settore militare.

L'articolo 3 impegna, dal canto suo, le Parti a favorire i contatti e lo scambio di esperienze anche a livello parlamentare.

Circa il secondo dei temi evocati (rapporti con la comunità), l'articolo 5 che esso è specificatamente rivolto, prevede tra l'altro l'impegno italiano a: *a)* operare per « la rapida conclusione ed applicazione dell'accordo di associazione tra l'Ungheria e la Comunità europea; *b)* sostenere gli sforzi della Repubblica d'Ungheria « per creare le condizioni per una piena adesione alle Comunità europee ».

Per ciò che attiene al terzo degli aspetti citati sicurezza, disarmo e CSCE) speciale importanza rivestono gli articoli 4, 6, 7 e 8.

Con l'articolo 4 Italia e Ungheria convengono infatti di: *a)* armonizzare, per quanto possibile, le loro posizioni qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili – secondo uno dei due Paesi – di « costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale »; *b)* riconoscere, alla Parte che ritenesse una situazione o una controversia tale da minacciare i suoi supremi interessi di sicurezza, la facoltà di chiedere all'altra Parte l'immediato svolgimento di consultazioni bilaterali « anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza ».

Con l'articolo 6 viene ribadito l'intendimento delle Parti di operare per favorire la nascita di un « nuovo sistema di sicurezza e cooperazione europeo » nonché la creazione di istituzioni « atte a favorire il dialogo politico e la cooperazione » in ambito internazionale.

Tali orientamenti in materia di sicurezza trovano conferma all'articolo 7 col quale le Parti si impegnano a compiere comuni sforzi per assicurare « una nuova qualità della stabilità della sicurezza europea a livelli di armamenti e forze armate più bassi » ed auspicano la conclusione di nuovi accordi « sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza ».

Alle tematiche societarie è infine dedicato l'articolo 8. Da un punto di vista operativo, quest'ultimo fa in particolare stato della comune volontà italiana e magiara di operare per il rafforzamento « del ruolo dell'ONU nella soluzione delle crisi e per far fronte alla crescente globalità ed interdipendenza degli eventi internazionali ».

Articoli 9, 10, 11, 14, 15.

I suddetti articoli delineano, in termini di enunciazioni programmatiche, un quadro di stretta cooperazione economica con riferimento al relativo *Memorandum* integrativo del 17 gennaio 1990 ed attraverso una serie di azioni e di interventi concordati che possono così sintetizzarsi:

favorire la costituzione di società miste, la partecipazione di capitali di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, stimolare ogni forma di investimento, incoraggiare la cooperazione tra le rispettive imprese pubbliche e private;

sviluppare la collaborazione tra le due Parti nel quadro delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali;

approfondire la cooperazione nei settori della formazione professionale e manageriale;

migliorare e ampliare i collegamenti tra i due paesi nei settori dei trasporti e dei servizi postali e di telecomunicazioni;

promuovere iniziative comuni nel campo della protezione dell'ambiente;

sviluppare la reciproca collaborazione in materia di tecnologie avanzate in vista di interventi industriali con particolare riferimento al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

Articoli 16, 17, 18.

Gli articoli in questione hanno riguardo alla cooperazione culturale e sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

intensificazione degli scambi;

sostegno allo sviluppo dei rispettivi istituti di cultura;

assistenza reciproca per la tutela dei patrimoni artistici;

collaborazione per la conservazione e il restauro dei monumenti e per la lotta contro il traffico illegale dei beni culturali;

insegnamento e diffusione della lingua e cultura di ciascuna delle due parti nel territorio dell'altra, scambio di insegnanti per la formazione e l'aggiornamento di docenti, collaborazione nei settori dei *mass-media*;

promozione degli scambi giovanili e dei gemellaggi tra città, regioni e altri enti territoriali e amministrativi.

Le attività legate agli articoli in questione trovano già applicazione nell'accordo firmato a Budapest il 21 settembre 1965, nonché nel Protocollo di esecuzione firmato il 5 dicembre 1990.

Infine l'articolo 19 prevede lo sviluppo della cooperazione tra le due Parti nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'*uopo parzialmente utilizzando* l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*